TITOLO Whistleblowing Policy	**NUMERO/SIGLA** PL/ODV&LEG/03/2026
IN VIGORE DA: **Luglio** 2023	**OGGETTO** Definizione e gestione del processo relativo alle segnalazioni
ULTIMO AGGIORNAMENTO: **giugno 2026**	
VERSIONE: 3.0	

RESPONSABILE AREA/DIREZIONE/FUNZIONE	Organismo di Vigilanza (OdV) Direzione Legal & Compliance
FUNZIONE	

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Policy si applica alle seguenti Aree/Attività/processi:

- Ricezione, analisi, gestione e reporting delle segnalazioni whistleblowing

OBIETTIVO

Descrizione del processo di gestione delle segnalazioni whistleblowing e definizione di ruoli e responsabilità attraverso l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso ed alla gestione delle segnalazioni.

POLICY/PROCEDURE COLLEGATE /ALLEGATI

- Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e Codice Etico
- REWE Group Whistleblowing Policy

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo n. **231/2001** - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti".
- Direttiva UE **2019/1937** riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
- Decreto Legislativo n**. 24/2023** "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali
- **Linee guida ANAC**, approvate con Delibera n°311 del 12/7/2023, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.
- **Linee guida ANAC** approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione

INDICE

1. OBIETTIVO
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI
4. IL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
5. MODALITÁ DI INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI
6. DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI
7. MODALITÁ DI ACCERTAMENTO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE
8. SALVAGUARDIA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE
9. TUTELA DEL SEGNALANTE DA ATTI RITORSIVI
10. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE
11. DIRITTI DEL SEGNALATO

***

1. OBIETTIVO

Il presente documento ha la finalità di disciplinare il processo di segnalazione c.d. "whistleblowing" nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 24/2023 che, in attuazione della Direttiva comunitaria n. 2019/1937, riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e reca disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali[1].

La segnalazione *whistleblowing* è intesa come la rivelazione spontanea da parte di un soggetto c.d. "whistleblower" o segnalante, di attività illegali, illecite o di un'irregolarità commessa all'interno dell'ente privato (di seguito "Società") del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni.

La Policy definisce i principi generali con riferimento alle diverse fasi del processo: dall'effettuazione della segnalazione alla ricezione della stessa da parte dei destinatari autorizzati, all'analisi e al trattamento della segnalazione, garantendo la riservatezza del segnalante e la sua incolumità da possibili azioni ritorsive conseguenti alla segnalazione medesima**.**

La presente Policy descrive il processo di segnalazione implementato dalla Società PENNY Market S.r.l. (di seguito "Società"). Si precisa che, sebbene la società Repros S.r.l. - la cui attività prevalente è l'acquisto, vendita, permuta, costruzione e gestione di immobili - non rientri nell'ambito di applicazione del Decreto n. 24/2023, il processo di segnalazione di seguito descritto trova applicazione anche con riferimento a quest'ultima società.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento fornisce le indicazioni necessarie per consentire ai soggetti interessati di segnalare – anche in forma anonima – le violazioni descritte al paragrafo 4.
Nello specifico, il presente documento:

- fornisce indicazioni su **chi** possa effettuare le segnalazioni;
- indica **cosa** possa essere oggetto di segnalazione;
- prevede le **modalità** di inoltro della segnalazione;
- identifica quali siano i **soggetti destinatari** delle segnalazioni;
- stabilisce le **modalità di gestione ed accertamento** della segnalazione;
- definisce quali siano le **misure poste a tutela del segnalante**, nel rispetto della normativa in vigore.

[1] Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, entrato in vigore il 24/1/2026 estende la disciplina e tutela del *whistleblowing* anche alle "*persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del* codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis*, del* D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*"*.

3. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni sono:

- il personale dipendente della Società;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori o i collaboratori di fornitori della Società;
- i liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza;
- candidati;
- lavoratori in prova;
- ex dipendenti.

4. IL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

I soggetti indicati al paragrafo precedente possono segnalare le violazioni che, in conformità con quanto previsto dal Decreto 24/2023, consistono in[2]:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi D. Lgs. n. 231/01 o violazioni del Modello Organizzativo 231/01 e/o del Codice Etico;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai settori indicati nell'Allegato al Decreto 24/2023[3];
4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea[4];
5. atti o omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea[5] comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché di imposte sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità degli atti dell'Unione europea nei settori indicati ai precedenti punti 3, 4 e 5.

Non sono ammesse segnalazioni di contenuto diverso da quello sopra indicato.

[2] Tra le condotte oggetto di potenziale segnalazione vi sono anche gli illeciti relativi ai mercati delle cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (ex art. 41 D.Lgs. 129/2024 modificativo del D.Lgs. 24/2023). Tale casistica si considera residuale per la Società e non viene pertanto riportata nell'elenco di cui sopra.

[3] Ad es. appalti pubblici; servizi; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; sicurezza degli alimenti; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

[4] tutelati ai sensi dell'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'UE - TFUE

[5] di cui all'art. 26, par. 2 del TFUE

Eventuali segnalazioni ricevute che non riguardano le tematiche sopraindicate e rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 saranno inoltrate alle funzioni aziendali competenti.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, essere **fondate** e, quindi, **basate su elementi precisi e concordanti**.

La Società non considera segnalazioni basate su sospetti o voci ritenendo al contrario necessaria, ai fini della segnalazione, una puntuale conoscenza dei fatti.

In particolare, il soggetto che effettua la segnalazione è tenuto a:

- descrivere chiaramente ed esaustivamente i fatti oggetto di segnalazione;
- indicare la/e persona/e che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sul fatto;
- descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- allegare tutti i documenti disponibili che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della fondatezza della segnalazione.

5. MODALITÁ DI INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni aventi ad oggetto le violazioni indicate al precedente paragrafo possono essere effettuate attraverso i seguenti canali "interni":

- piattaforma Hintbox → accessibile dal sito internet www.penny.it - sezione Governance.

- forma orale → su richiesta della persona segnalante, è prevista inoltre la possibilità di effettuare la segnalazione oralmente mediante un incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole. Nel corso di tale incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

I canali "interni" per le segnalazioni, oggetto del presente documento, sono pertanto la sopraindicata piattaforma Hintbox o la segnalazione in forma orale tramite richiesta di un incontro.

Si precisa che la Società mette a disposizione dei suoi collaboratori, clienti e/o fornitori, l'indirizzo e-mail compliance@penny.it a cui poter richiedere esclusivamente informazioni e/o chiarimenti sui contenuti del Codice Etico e/o delle procedure aziendali; l'indirizzo e-mail **non** costituisce canale "interno" di segnalazione.

I canali di segnalazione interna tutelano la riservatezza del segnalante, dei soggetti coinvolti e menzionati nella segnalazione nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione; è garantito a colui che intende palesare la propria identità di ricevere adeguata protezione da atti ritorsivi, così come meglio descritto nei successivi paragrafi.

In particolare, la piattaforma informatica Hintbox consente al segnalante di effettuare le segnalazioni anche in forma anonima garantendo, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.
Nella pagina di accesso ad Hintbox sono disponibili ulteriori informazioni sul corretto utilizzo e sul funzionamento della piattaforma stessa.

Canale di segnalazione "esterna"[6]

È attivo un canale di segnalazione "esterna", presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, dei soggetti coinvolti e menzionati nella segnalazione nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione.

Si precisa che il segnalante può effettuare una segnalazione "esterna" se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) nell'ambito del suo contesto lavorativo, il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa applicabile;
b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il segnalante che effettua una divulgazione pubblica - intesa come il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone (es. TV, social network) – beneficia della protezione prevista dalla normativa applicabile se:

[6] Nell'ambito dei canali di segnalazione esterni si precisa che vi è anche la casistica di denuncia all'Autorità giudiziaria, qualora il potenziale segnalante abbia la qualifica di pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio.

a) ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
b) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad es. occultamento/distruzione di prove, fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione,…).

6. DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI

La Società ha affidato la gestione del canale di segnalazione interno, sopra descritto, ad un comitato composto dal Decentralized Compliance Officer individuato nella figura del CFO, dal Legal & Compliance Director e dal Compliance Manager.
Qualora le segnalazioni abbiano ad oggetto le violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo 231/01 nonché i fatti e/o i comportamenti che integrano o che, potenzialmente, possono integrare uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 - così come individuati nella parte generale del Modello Organizzativo 231/01 adottato dalla Società - la funzione Compliance informa l'Organismo di Vigilanza (OdV) mediante l'attivazione di uno specifico flusso ad hoc/ad evento.
La composizione dell'Organismo di Vigilanza della Società è collegiale, nello specifico il Presidente, un membro esterno ed un membro interno; il segretario dell'OdV è rappresentato dalla funzione Compliance.

I destinatari della segnalazione gestiscono la stessa nel rispetto dei principi di correttezza, tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, ne verificano la fondatezza secondo le modalità riportate nel paragrafo che segue.

Qualora la segnalazione abbia rilievo ai fini del D. Lgs. n. 24/2023 ma sia pervenuta tramite altri canali (es. PEC aziendale, …), la stessa è trasmessa, a cura del soggetto che ha ricevuto tale segnalazione – con immediatezza e comunque entro sette giorni dalla ricezione - ai destinatari come sopra indicati, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Qualora uno dei destinatari delle segnalazioni si trovi in una situazione di potenziale conflitto d'interessi quali ad esempio è il presunto responsabile della violazione o ha un potenziale interesse correlato alla segnalazione - tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio - la segnalazione sarà gestita esclusivamente dai restanti membri che non versino in tali situazioni di conflitto di interessi.

La Funzione Compliance della Società, nel rispetto dei requisiti di riservatezza e confidenzialità applicabili, informa la Funzione *Governance & Compliance* del Gruppo REWE nel caso in cui la segnalazione rientri in uno dei seguenti casi:

- sono accusati membri del Management di livello 1 o 2 (Amministratori o Dirigenti) o membri dell'Organo di controllo;
- la segnalazione riguarda casi di corruzione o violazioni della normativa antitrust;
- il danno previsto ammonta ad almeno 500.000 euro, nella misura in cui il danno sia quantificabile;
- l'oggetto della segnalazione potrebbe comportare un danno reputazionale sostanziale per il Gruppo REWE.

7. MODALITÁ DI ACCERTAMENTO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

I destinatari ricevono le segnalazioni, le esaminano e adottano tutte le iniziative ritenute necessarie per accertare la fondatezza (o meno) delle stesse.

In caso di segnalazioni effettuate con la piattaforma informatica Hintbox, il sistema genera automaticamente le credenziali (utenza e password) associate a ciascuna segnalazione. Il segnalante può in ogni momento, mediante l'utilizzo delle suddette credenziali, verificare attraverso la piattaforma Hintbox gli aggiornamenti sullo stato della segnalazione e/o integrarla con eventuali informazioni aggiuntive, anche scambiando dei messaggi con i destinatari della segnalazione.

Il segnalante che inizialmente ha utilizzato la piattaforma scegliendo di rimanere anonimo può, nel corso delle fasi successive dichiarare la propria identità rivelandola al destinatario nella sezione della messaggistica o tramite documenti allegati.

I destinatari della segnalazione esaminano i fatti riferiti e i documenti (eventualmente) ricevuti, dando diligente seguito alle segnalazioni ricevute e, ove lo ritengano necessario e/o opportuno ai fini dell'accertamento della fondatezza della segnalazione, possono:

- nel caso di segnalazione inoltrata attraverso la piattaforma informatica Hintbox, richiedere eventuali informazioni aggiuntive al segnalante attraverso la sezione della messaggistica;
- contattare il segnalante e/o convocarlo per un colloquio personale e riservato, al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell'accertamento della segnalazione.

In ogni caso i destinatari della segnalazione gestiscono la stessa nel rispetto dei principi di riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione.

I destinatari forniscono un primo riscontro al segnalante, avente ad oggetto la presa in carico della segnalazione, entro 7 giorni dalla ricezione della stessa.
Se da una prima analisi la segnalazione è ritenuta rilevante i destinatari avviano le attività di accertamento.
I destinatari, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuano ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.
Nello svolgimento delle attività di accertamento, i destinatari possono coinvolgere altre funzioni della Società e/o nominare all'occorrenza consulenti esterni. I componenti del gruppo di lavoro, coinvolti nell'esame della segnalazione, sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui sono sottoposti i destinatari della segnalazione. Tutti i soggetti coinvolti hanno anche l'obbligo di segnalare ed astenersi dall'occuparsi della segnalazione in caso di possibili conflitti d'interesse.

I verbali degli eventuali incontri relativi alle attività di accertamento condotte in autonomia e/o con l'ausilio delle funzioni aziendali coinvolte sono redatti, sottoscritti dai partecipanti archiviati dai destinatari della segnalazione. Si precisa che, in caso di verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Al termine delle verifiche, i destinatari della segnalazione documentano le attività svolte e, in caso di **segnalazioni infondate**, ne danno tempestiva comunicazione al segnalante e all'OdV (se precedentemente interessato), procedendo alla contestuale archiviazione della segnalazione e documentando le motivazioni che hanno portato alla sua archiviazione.

In caso di **segnalazioni manifestamente infondate**, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali o sulla Società e/o comunque vessatorie nei confronti di altri dipendenti della Società, i destinatari – d'intesa con la funzione Risorse Umane e, eventualmente, con il Consiglio di Amministrazione – provvedono ad attivare il procedimento di irrogazione di una sanzione nei confronti dell'autore delle predette segnalazioni infondate, anche nel rispetto delle normative giuslavoristiche vigenti e del Contratto Nazionale di Lavoro applicabile, nonché ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni, non esclusa – ricorrendone i presupposti – la possibile denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.
Non è prevista invece alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che da successive verifiche risultassero infondati, si considera in buona fede il segnalante che effettua una segnalazione avendo fondato motivo di ritenere che le informazioni sulla violazione segnalata siano vere e rientrino nell'ambito previsto dalla normativa applicabile.

Diversamente, nell'ipotesi in cui, a seguito degli accertamenti condotti, la **segnalazione risultasse fondata** (o comunque apparisse tale), i destinatari definiscono un piano di azione che può comprendere, a seconda dei casi, la possibile adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato e/o comunque dei soggetti risultati autori delle condotte illecite e/o delle violazioni

segnalate, nonché l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria di fatti illeciti penali, civili e/o amministrativi.
Le attività di accertamento dovranno concludersi in un intervallo di tempo adeguato alla complessità della vicenda oggetto di segnalazione, fornendo riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dal ricevimento della stessa.

I destinatari promuovono ogni iniziativa necessaria per l'eventuale adeguamento del Modello Organizzativo 231/01 e delle procedure aziendali rispetto alle violazioni verificatesi.

I destinatari conservano la documentazione inerente l'esito degli accertamenti e/o l'eventuale irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato oltre che l'eventuale apertura di procedimenti giudiziari.

Le segnalazioni e i *report* che pervengono ai destinatari sono accessibili solo ai destinatari e conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per la gestione della segnalazione.
I destinatari sono quindi responsabili, in ogni fase del processo della custodia della documentazione ai medesimi pervenuta e dell'archiviazione della stessa con modalità che ne garantiscano l'integrità e la completezza.
Il trattamento dei dati del segnalante e del segnalato avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in vigore. I dati delle segnalazioni e la relativa documentazione sono conservati per il periodo strettamente necessario alla gestione della stessa e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura, salvo l'avvio di ulteriori azioni legali (ad es. un procedimento penale o disciplinare) che rendano necessaria una ulteriore conservazione). I dati personali relativi alle segnalazioni ritenute chiaramente prive di fondamento sono cancellati tempestivamente, e comunque, non oltre 6 mesi a decorrere dalla data di ricezione della segnalazione. Per maggiori dettagli relativamente al trattamento dei dati personali si rimanda all'Informativa disponibile sulla piattaforma Hintbox.

8. SALVAGUARDIA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza del segnalante e a garantire la massima discrezione in ordine alle informazioni ricevute, anche indirettamente, riguardo ai fatti segnalati.

L'identità[7] del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità **non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del**

[7] Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. (rif. art. 12 comma 3 – 4, D. Lgs. 24/2023)

segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ed espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Si precisa che, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

La Società tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante[8].

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla normativa applicabile.

9. TUTELA DEL SEGNALANTE DA ATTI RITORSIVI

La Società non tollera minacce, ritorsioni e/o discriminazioni nei confronti di colui che, in buona fede, effettua segnalazioni di violazioni come definite al paragrafo 4.

Per misure ritorsive o discriminazioni s'intendono, a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

[8] Le misure di protezione si applicano anche:
a) ai facilitatori;
b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Si informa inoltre che, è istituito e pubblicato sul sito internet di ANAC, l'elenco di enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno quali informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni prevista dalla normativa vigente.

Il segnalante che ritiene di aver subito un atto ritorsivo quale conseguenza della segnalazione effettuata può darne notizia alla funzione Compliance della Società o eventualmente comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subìto.

10. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

È responsabilità del segnalante effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con i principi indicati nel presente documento: segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione non verranno prese in considerazione e saranno passibili di sanzioni e/o di azioni avanti all'Autorità Giudiziaria competente, in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile.

11. DIRITTI DEL SEGNALATO

Durante l'attività di verifica e di accertamento delle condotte illecite e delle violazioni suscettibili di segnalazione, i soggetti segnalati potrebbero essere coinvolti in questa attività ma non verrà avviato nei loro riguardi un procedimento sanzionatorio a motivo della segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto di essa.

L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

Eventuali iniziative potrebbero essere assunte a seguito di evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione medesima.

***

Infine, in conformità con quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 24/2023 l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

***

Il presente documento ed i canali di segnalazione che la Società ha definito per la gestione delle segnalazioni sono oggetto di revisione periodica sia in funzione dell'operatività maturata che delle modifiche normative intervenute.

La presente Policy è pubblicata sul sito internet www.penny.it e all'interno dell'intranet aziendale. La Società definisce misure di comunicazione, formazione ed approfondimento aventi ad oggetto il processo di segnalazione anche in considerazione delle modifiche normative che dovessero intercorrere.
La Società ha informato le rappresentanze sindacali, in occasione dell'incontro con la Direzione Risorse Umane, in merito al processo di gestione delle segnalazioni ed alla Policy Whistleblowing implementati dalla Società ex art. 4 D.Lgs. 24/2023; ulteriore informativa è prevista in caso di modifiche e/o aggiornamenti al processo di segnalazione ed alla presente Policy.